



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 25864 / 117/2018.11 del 13 NOV 2018 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Sdemanializzazione. Possibilità di definire le pratiche anche nei confronti di soggetti eredi del defunto legittimato istante. Parere.

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 3 – Affari Legali
Palermo
(Rif. Prot. 64831 del 23.10.2018)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla trasmissibilità agli eredi legittimi, degli effetti di un'istanza di sdemanializzazione avanzata dal "defunto legittimato istante".

Si riferisce al riguardo che con Circolare 11 ottobre 2010, n. 62999, codesto Dipartimento, "sulla base di una decisione del TAR Sicilia ... e uniformandosi alle determinazioni rese con questa, ha ritenuto di poter procedere alla valutazione delle istanze di sclassifica proposte in costanza di valida concessione d.m. dal titolare della stessa, anche nei casi in cui il richiedente non fosse stato più provvisto del titolo; dovendosi tenere conto della posizione soggettiva al momento della presentazione dell'istanza, come determinato dal Giudice Amministrativo".

Viene, tuttavia, in rilievo la fattispecie relativa al caso in cui, l'originario richiedente, titolato a veder concluso il procedimento di sdemanializzazione legittimamente avviato, sia morto prima della sua conclusione ma dopo la scadenza della concessione.

In tali ipotesi non potrebbe formalmente parlarsi di subingresso come regolato dall'articolo 46 del Codice della Navigazione, "posto che gli eredi legittimi non avrebbero comunque potuto subentrare in nessuna posizione giuridica ancora valida e esistente e riconosciuta al loro dante causa relativamente al bene d.m."

Ad avviso di codesto Dipartimento, "per le fattispecie inerenti a porzioni di immobile (perché in parte ricadenti su proprietà privata, e solo in parte sul pubblico demanio marittimo) la rinnovata istanza a veder conclusa l'istruttoria di sdemanializzazione potrebbe correttamente essere definita in nome degli eredi, proprietari dell'immobile

209/1
GA

MA

retrostante. Ma nei casi in cui l'area o l'immobile dovesse ricadere per intero su suolo d.m., maggiormente si pone il problema di considerare o meno anche l'erede in quanto tale come legittimato a far propria l'istanza del titolato dante causa, non potendo essere considerato formalmente subentrante a questi in una posizione giuridica (quella di concessionario) non più esistente”.

Si è, pertanto, ritenuto, che “coloro i quali avessero esplicitato tempestivamente (ovvero poco dopo del decesso del titolato ex concessionario) la propria intenzione di regolarizzare la situazione amministrativa e debitoria inerente alla perpetrata occupazione, pur in assenza di un subingresso (che formalmente non avrebbe comunque potuto essere posto in essere, in assenza di una concessione ...), ben avrebbero potuto essere considerati legittimati a proseguire nella pratica volta alla sdemanializzazione; procedendo a richiedere direttamente ad essi le dovute indennità da corrispondersi in nome proprio”.

Pertanto, si chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità che “l'erede di un soggetto già titolato a proporre istanza di sdemanializzazione sia da considerarsi richiedente legittimato a subentrargli nella richiesta, e quindi se possa procedersi in suo favore alla definizione della relativa pratica anche in assenza di attuale titolo concessorio (...)”.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che, nell'ambito dei provvedimenti concessori, ciò che caratterizza l'interesse legittimo, e che costituisce la differenza essenziale dello stesso dal diritto soggettivo, è la sua stretta connessione con l'esercizio del potere amministrativo: l'interesse legittimo, infatti, non è percepibile sul piano “statico”, senza che la pubblica amministrazione abbia esercitato o negato di esercitare, nei confronti del soggetto, il potere del quale essa è titolare.

“L'interesse legittimo, dunque, costituisce una posizione sostanziale della quale è titolare un soggetto e che esprime un interesse del soggetto medesimo ad un bene della vita (utilità), in collegamento con l'esistenza e l'esercizio di un potere della pubblica amministrazione” (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204).

Esiste, quindi, “un rapporto diretto ed immediato tra l'esercizio del potere amministrativo (e ciò in cui esso si sostanzia, cioè il provvedimento amministrativo) e l'interessato all'esercizio del potere medesimo. Tale relazione diretta si concretizza nel fatto che il provvedimento amministrativo ed i suoi effetti interessano direttamente ed univocamente il patrimonio giuridico di un determinato soggetto, in senso compressivo o ampliativo (...). Proprio in virtù della relazione diretta ed immediata che deve intercorrere tra potere amministrativo e posizioni di interesse legittimo, l'art. 7 l. n. 241/1990 individua i soggetti che, in quanto titolari di determinate posizioni che saranno interessate dal provvedimento finale, devono essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, onde essere messi in condizione di partecipare al medesimo, svolgendo attività riconducibile ad una forma di tutela – anticipata e “procedimentale” – della propria posizione giuridica...”

“...le caratteristiche di “personale” e “diretto”, che devono assistere l'interesse legittimo, svolgono, sul piano sostanziale, anche il ruolo di definire l'ambito della (possibile)

titolarità della posizione giuridica, il riconoscimento e tutela della medesima da parte dell'ordinamento giuridico.

Nell'ambito della situazione dinamica in cui si pone l'esercizio del potere amministrativo, dunque, l'interesse è "personale" in quanto esso si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare, non è trasferibile né è consentito al soggetto ampliarne o comunque modificarne l'ambito di titolarità (inter vivos o mortis causa); ed è altresì (inscindibilmente con la prima caratteristica), anche "diretto", in quanto il suo titolare è posto in una relazione di immediata inerenza con l'esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell'atto e/o per avere nei confronti dell'atto una posizione opposta (speculare) a quella del destinatario diretto).

Da ciò consegue che non possono esservi posizioni di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione in esercizio del potere amministrativo conferite dall'ordinamento, che non siano quelle (e solo quelle) che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell'ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente. Allo stesso tempo, non può esservi titolarità di interesse legittimo che trovi la propria fonte in rapporti giuridici di diritto privato (quale che ne sia la fonte, contrattuale o meno) intercorrenti con il titolare (in modo personale e diretto) della predetta posizione di interesse legittimo." (Consiglio di Stato, Sez. IV , sentenza 7 marzo 2013, n. 1403).

3. Poste le superiori premesse, si osserva che l'articolo 46, comma 3, del Codice della Navigazione, in ordine al subingresso nel rapporto concessorio, dispone che:

"in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca".

Tale disposizione, come correttamente riferito da codesto Dipartimento, presuppone, quale condizione necessaria per il subingresso, la costanza del rapporto concessorio che, per espressa previsione legislativa, può essere oggetto di revoca ove ricorrano circostanze di inidoneità tecniche od economiche degli eredi.


Da quanto fin qui esposto, può, quindi, concludersi che, stante l'assenza di un rapporto concessorio *in itinere*, nessuna posizione giuridicamente qualificata, connessa con l'originario (e scaduto) rapporto che legava il *de cuius* con l'Amministrazione concedente, può ritenersi trasferita in capo agli eredi, avendo l'originario concessionario perduto il proprio "status" sin dal momento del mancato adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente (scadenza della concessione o mancato pagamento dei canoni concessori).

Quanto precede non impedisce ovviamente, ricorrendone i presupposti, che gli eredi possano autonomamente ripristinare *ex novo* la concessione scaduta, indipendentemente dalla circostanza che essa abbia a riguardo porzioni di immobile o l'intero suolo demaniale.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi


Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia





L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico

